

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
“IN HOUSE” A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA INDIRETTA
“Napoli Patrimonio S.p.A.”, con sede in Napoli

REPUBBLICA ITALIANA

[Il giorno [●] del mese [●] dell'anno [●], in [●], nel mio studio in [●], Avanti a me, [●],
Notaio in [●], iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di [●]

È PRESENTE

[●], nato a [●] il [●], che dichiara d'intervenire al presente atto nella sua qualità di [legale rappresentante *pro tempore*] e come tale in rappresentanza di NAPOLI HOLDING S.R.L., società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica con socio unico pubblico locale identificato con il Comune di Napoli, con sede in Napoli, Via G. B. Marino n. 1, (NA – 80125), C.F. e P. Iva 07942440632, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale [●].

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale premette:

- 1) che la Giunta Comunale di Napoli, ha promosso, con Deliberazione n. 302 del 26 luglio 2024, la Costituzione della Società per Azioni, a capitale pubblico, per la gestione in regime di “*in house providing*” del servizio di gestione tecnico-amministrativa, finanziario-contabile, legale, manutentiva, di dismissione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli suscettibili di generare reddito da occupazione, locazione e/o sfruttamento commerciale, che rientra nelle possibilità previste dall'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., dall'art. 4 commi 1 e 2, lettera a, del d.lgs. 175/2016 e dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016, al fine di riorganizzare, razionalizzare e rendere efficiente la gestione del servizio anzidetto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, utilizzando lo schema di Statuto societario allegato alla stessa deliberazione;
- 2) che la conseguente proposta di deliberazione, distinta con il numero [●] in data [●], è stata presentata al Consiglio Comunale di Napoli per la relativa approvazione;
- 3) che il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato la suddetta proposta con la deliberazione numero [●] dell'[●] concernente, in particolare:
 - a) la costituzione della suddetta società “**Napoli Patrimonio S.p.A.**” a totale partecipazione pubblica indiretta da parte del Comune di Napoli per il tramite di Napoli Holding S.r.l. con capitale sociale di euro [1.000.000,00 (*un milione virgola zero*)] da versare in unica soluzione, per la gestione in regime di “*in house providing*” del servizio di gestione, dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune di Napoli;
 - b) l'approvazione dello schema di atto costitutivo e lo schema di statuto della società “**Napoli Patrimonio S.p.A.**”.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente stipula quanto segue:] **[NB: tali elementi costituiscono una mera fictio e pertanto non rappresentano requisiti essenziali per lo schema di atto costitutivo]**.

SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO

Articolo 1 –DENOMINAZIONE

In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione europea ed interno, per la configurazione e strutturazione del modello cosiddetto *in house providing* quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi di interesse pubblico, è costituita, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., del Codice civile e della pertinente normativa vigente, una società per azioni a totale partecipazione pubblica indiretta da parte del Comune di Napoli per il tramite di Napoli Holding S.r.l., società a responsabilità limitata interamente controllata da quest'ultimo, denominata Napoli Patrimonio S.p.A. (“**Società**”), che opera per l'esercizio di attività e servizi strumentali per il Comune di Napoli.

Articolo 2 – SEDE

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Napoli, nell'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c.

2.2 L'Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e modificare la sede legale nell'ambito del territorio sopra indicato, l'Organo di Amministrazione potrà istituire e sopprimere unità locali operative.

2.3 Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei limiti dei loro rispettivi rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 – DURATA

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060; essa potrà essere prorogata una o più volte ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dall'Assemblea straordinaria in osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

3.2 In caso di proroga, al socio che non abbia concorso all'approvazione della relativa deliberazione non è attribuito il diritto di recesso.

3.3 Gli esercizi si chiudono il 31 (*trentuno*) dicembre di ogni anno.

Articolo 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione secondo il modello *in house providing* del servizio di gestione tecnico-amministrativa, finanziario-contabile e legale,

manutenzione ordinaria e straordinaria, dismissione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli suscettibili di generare reddito da occupazione, locazione e/o sfruttamento commerciale.

4.2 In particolare, la Società esercita, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) recupero, risanamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione, presidio, nuova edificazione e servizio di accoglienza relativamente al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli;
- b) l'analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la realizzazione e costruzione, l'affidamento lavori, la direzione lavori, il collaudo, la manutenzione, il monitoraggio e la gestione, ivi compresi i relativi servizi integrati, di beni immobili di proprietà pubblica (anche organizzati in forma di patrimonio) di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di gestione del patrimonio immobiliare e supporto tecnico amministrativo; l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la vendita, il miglioramento, la manutenzione e la gestione di beni immobili, inclusi impianti industriali in genere ed altre opere pubbliche e di interesse pubblico, strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali del Comune di Napoli e l'esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni mobili ed immobili, ivi compresa la locazione, il comodato e la concessione in uso o usufrutto dei beni stessi ed ogni attività strumentale e/o connessa quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni, la gestione di aree verdi, ivi compresi tutti gli interventi di riqualificazione e manutenzione delle suddette aree;
- c) l'attività di supporto tecnico – logistico agli uffici amministrativi del Comune di Napoli riguardante la realizzazione, l'analisi e la gestione dell'anagrafe edilizia nonché la raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione di dati relativi, strumentali e/o connessi a dette pratiche amministrative. La Società, in tale ambito, potrà procedere all'acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazioni su archivio elettronico in relazione al patrimonio edilizio ed alle infrastrutture pubbliche esistenti, al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all'imposta comunale sugli immobili ed altri tributi, nonché alle verifiche e controlli sui relativi vincoli;
- d) redazione di studi di fattibilità tecnici, valutazione di congruità tecnico economica, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;

- e) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari e quant'altro occorrente alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- f) gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli finalizzate all'ottenimento di bonus, ivi compresi gli immobili adibiti a Edilizia Residenziale Pubblica nel rispetto delle finalità sociali di pubblico interesse cui gli stessi sono destinati e dei principi vigenti in forza della normativa nazionale e regionale applicabile in materia;
- g) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;
- h) interventi ed attività finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'analisi dei consumi energetici del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli ovvero nella progettazione, nel finanziamento, anche parziale e nella realizzazione di interventi in campo energetico;
- i) supporto e assistenza all'amministrazione del Comune di Napoli nelle materie di cui sopra.

4.3 Ferme restando le modalità di esercizio del c.d. "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, e purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing*, nei limiti di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società può inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, attinente o connesso nonché complementare, accessorio o strumentale alle attività di cui sopra, nel rispetto delle restanti norme applicabili e comunque senza pregiudizio rispetto alle attività analoghe o simili a quelle già svolte da altre società partecipate, anche in via indiretta, per il tramite di Napoli Holding S.r.l., dal Comune di Napoli.

4.4 La Società, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in via strettamente strumentale o accessoria a quelle di cui ai punti precedenti, può inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'Organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa, osservati i limiti e le disposizioni di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39; nonché (ii) stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni

immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali, ed inoltre acquistare, vendere, permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata.

4.5 Le attività indicate ai punti di cui al precedente comma potranno essere intraprese unicamente previa positiva valutazione da parte dell'Assemblea della relativa coerenza rispetto al modello *in house providing*.

4.6 Sono tassativamente escluse: l'attività professionale riservata ai sensi della legge 1815/1939, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'art. 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico e delle attività di cui all'art. 4, comma 2 della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

4.7 La Società opera, inoltre, nel rispetto dei limiti fissati dai principi comunitari in tema di tutela della concorrenza nei mercati e dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale.

Articolo 5 – LIMITAZIONE DELL'ATTIVITÀ

5.1 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività in via prevalente con il Comune di Napoli.

5.2 Oltre l'80% (*ottanta per cento*) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Napoli e/o dalle sue società partecipanti in regime di *in house providing*, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016.

5.3 La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 6 – CAPITALE SOCIALE E AZIONI

6.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (*un milione virgola zero*) ed è suddiviso in n. 2000 (*duemila*) azioni.

6.2 Ai sensi dell'art. 2346 comma 3, del Codice civile, il valore nominale di ciascuna azione è dato dal rapporto tra capitale sociale e numero di azioni.

6.3 La partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica. È esclusa la partecipazione di capitali privati, salvo quanto previsto dagli artt. 2, co. 1, lett. o) e 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016.

6.4 Il socio unico, come sopra rappresentato, dichiara di sottoscrivere l'intero capitale sociale e di eseguire, come per legge, il relativo versamento a mezzo [bonifico bancario, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca [●], filiale [●] rilasciata in data [●] e allegata al presente atto sotto la lettera "B"] oppure [numero [●] assegni circolari non trasferibili, di euro [●] ciascuno distinti con la serie [●] e con i numeri [●] all'ordine di "[●]" e che vengono consegnati all'Amministratore Unico].

6.5 Le azioni sono nominative; ogni azione è indivisibile. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I titoli azionari non sono ammessi e pertanto, lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

6.6 Fatto salvo quanto previsto nello Statuto, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero di altri diritti relativi alle predette azioni o obbligazioni convertibili. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le azioni e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

6.7 Le azioni e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o altre società in house sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del modello *in house providing*, e, purché il Comune di Napoli mantenga un controllo analogo, anche in via indiretta, su di essa esercitato e, più in generale la sussistenza dei presupposti del modello *in house providing*.

6.8 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicché la Società non potrà iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione.

Articolo 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea;

- 2) l'Amministratore Unico;
- 3) il Collegio Sindacale; e
- 4) il Revisore legale dei conti.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. In ossequio al disposto di cui all'art. 3 n. 2 del d.lgs. 175/2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Articolo 8 - AMMINISTRATORE UNICO E RAPPRESENTANZA LEGALE

8.1 La Società sarà amministrata da un Amministratore Unico che viene come appresso nominato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30.11.2012, n. 251, attuativo della legge 12 luglio 2011, n. 120, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8. 4.2013, n. 39.

8.2 L'Amministratore Unico resta in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati.

8.3 Coerentemente alla natura, composizione e finalità dell'*in house providing*, e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, l'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del Comune di Napoli impartiti anche attraverso Napoli Holding S.r.l..

8.4 Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 30, previa approvazione di Napoli Holding S.r.l.;
- b) approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali;
- d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- e) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dall'Assemblea, sulla base delle eventuali direttive del Comune di Napoli impartite indirettamente per il tramite di Napoli Holding S.r.l.;

f) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dall'Assemblea, sulla base delle eventuali direttive del Comune di Napoli impartite indirettamente per il tramite di Napoli Holding S.r.l..

8.5 L'Amministratore Unico è inoltre competente, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice civile, ad assumere le deliberazioni concernenti le materie ivi attribuitigli.

8.6 Il socio unico Napoli Holding S.r.l., in qualità di articolazione operativa e interorganica del Comune di Napoli, previa determinazione sul punto del Sindaco - *pro tempore*, nomina quale Amministratore Unico per tre esercizi, il signor:

[●] nato/a [●] e residente [●] codice fiscale [●],

8.7 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta all'Amministratore Unico.

Articolo 9 – COLLEGIO SINDACALE

9.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

9.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

9.3 Il socio unico Napoli Holding S.r.l., in qualità di articolazione operativa e interorganica del Comune di Napoli, previa determinazione sul punto del Sindaco - *pro tempore*, nomina quali componenti il Collegio Sindacale per tre esercizi, i signori:

[●] nato/a [●] e residente [●] codice fiscale [●], Presidente, cittadino italiano, iscritto al numero [●] del Registro dei Revisori Legali [Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999], Presidente;

[●] nato/a [●] e residente [●] codice fiscale [●], Presidente, cittadino italiano, iscritto al numero [●] del Registro dei Revisori Legali [Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999], Sindaco Effettivo;

[●] nato/a [●] e residente [●] codice fiscale [●], Presidente, cittadino italiano, iscritto al numero [●] del Registro dei Revisori Legali [Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999], Sindaco Effettivo;

[•] nato/a [•] e residente [•] codice fiscale [•], Presidente, cittadino italiano, iscritto al numero [•] del Registro dei Revisori Legali [Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999], Sindaco Supplente;

[•] nato/a [•] e residente [•] codice fiscale [•], Presidente, cittadino italiano, iscritto al numero [•] del Registro dei Revisori Legali [Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999], Sindaco Supplente.

Articolo 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

10.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-bis e ss. del Codice civile.

10.2 L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

10.3 Il revisore, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale, verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità semestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Verifica, inoltre, se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto. Si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale.

10.4 Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

10.5 Il socio unico Napoli Holding S.r.l., in qualità di articolazione operativa e interorganica del Comune di Napoli, previa determinazione sul punto del Sindaco - *pro tempore*, nomina per tre esercizi quale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti la società [•] con sede legale in [•], codice fiscale [•], iscritta al numero [•] del Registro dei Revisori Legali [Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995].

Articolo 11 – CONTROLLO ANALOGO INDIRETTO E SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

11.1 La Società, in quanto affidataria in regime di *in house providing*, è soggetta al c.d. "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli che lo esercita, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale, nonché nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto e da Disciplinare/Regolamento approvato dal Comune di Napoli, in

via indiretta per il tramite di Napoli Holding s.r.l. ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 16 del d.lgs. n. 175/2016.

11.2 L'Assemblea verifica che la Società operi coerentemente e si conformi:

- a) agli indirizzi gestionali impartiti da Napoli Holding S.r.l., e per essa dal Comune di Napoli, ivi compresi quelli previsti negli atti di affidamento e nei contratti di servizio.
- b) ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società.

11.3 Il Comune di Napoli, tramite Napoli Holding S.r.l., esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso:

- a) l'inserimento, nei propri documenti di programmazione degli obiettivi di interesse generale che si intendono perseguire nel proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, e la proposizione degli stessi all'Assemblea;
- b) la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, i regolamenti sul reclutamento, i provvedimenti sul contenimento della spesa, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali;
- c) l'obbligo dell'Amministratore Unico di rendere all'Assemblea relazioni periodiche sulla gestione, con cadenza almeno semestrale, nonché di introdurre progressivamente flussi informativi costanti, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili altresì ai soci;
- d) la verifica da parte dell'Assemblea dello stato di attuazione degli obiettivi, con segnalazione di eventuali scostamenti dagli indirizzi statuari con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o anche di squilibrio finanziario;
- e) il potere dell'Assemblea di formulare indirizzi e istruzioni vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
- f) la verifica da parte dell'Assemblea, in sede di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti dalla Società rispetto agli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;
- g) poteri di direttiva e di indirizzo e di rendere parere vincolante da parte dell'Assemblea in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- h) il potere dell'Assemblea di approvare l'organigramma della Società e le sue variazioni.

11.4 Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui al comma precedente la Società, attraverso l'Organo di amministrazione, ha l'obbligo di:

- i) conformare ogni atto di gestione agli atti e ai regolamenti del Comune di Napoli;
- j) sottoporre al Comune di Napoli le decisioni e le relative motivazioni a sostegno, su fatti significativi di gestione,

11.4 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il proprio Statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'*in house providing*, sulle scelte gestionali strategiche e di controllo sull'operato dell'Amministratore Unico.

11.5 Nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli riscontri, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritenga necessario intervenire nella gestione della Società, potrà richiedere all'Organo di amministrazione di convocare l'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari, fornendo contestualmente al socio Napoli Holding s.r.l. le indicazioni conseguenti.

11.6 La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento anche sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, del socio Napoli Holding s.r.l. Pertanto, a cura dell'Organo amministrativo, sarà iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 *bis*, comma 2, del Codice civile.

Articolo 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

12.2 L'Amministratore Unico provvede, entro i termini di legge alla redazione del bilancio corredando con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis del Codice civile.

12.3 Il bilancio d'esercizio deve essere comunicato all'organo di controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

12.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, dedotto almeno il 5% (*cinque per cento*) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti in favore del socio unico in misura proporzionale alla partecipazione azionaria, previa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 13 - NORMA FINALE E RINVIO

Il legale rappresentante del Comune di Napoli:

- dichiara che l'Amministratore Unico, i componenti del Collegio dei Sindaci ed il Revisore Contabile sono stati individuati dal Sindaco di Napoli con decreto sindacale numero [] di data [] e che gli stessi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi in alcuna causa d'incompatibilità o di ineleggibilità di cui all'avviso pubblico distinto con il protocollo 209843 del 5 luglio 2019 ed all'avviso pubblico distinto con il protocollo 294041 del 30 settembre 2019;

- precisa che gli emolumenti connessi alle cariche di cui sopra verranno determinati sulla base delle normative in atto vigenti e, nello specifico, secondo quanto previsto dalle norme richiamate nel suddetto avviso pubblico.

Per quanto altro non previsto nel presente atto, la società è regolata dalla legge e dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale - così come approvato dalla citata delibera consiliare numero [] che debitamente firmato dalla parte e da me Notaio, al presente si allega sotto la lettera "[]" per farne parte integrante.

Articolo 14 - SPESE DI COSTITUZIONE

Le spese relative al presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssimativamente si indica in euro [], sono poste a carico della Società.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto con l'allegato al comparante il quale lo approvano.

Quest'atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su [] fogli di cui occupa [] pagine fin qui e viene sottoscritto alle ore [] e minuti [].

F.to: []- [] notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

[Dal mio studio, []]